



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 54/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCO

SEZIONE 2

20/09/2011

ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

CATALANO

SALVATORE

Presidente e Relatore

N°

DE SANTI

LUIGI

Giudice

198/02/11

MAFFEI

GIUSEPPE

Giudice

PRONUNCIATA IL:

20/09/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 54/11  
depositato il 02/02/2011

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA I.V.A. + IRPEF 1999  
contro EQUITALIA ESATRI S.P.A. - MILANO

difeso da:  
DALL'ASTA AVV. CARLO  
VIA P.BULLONI, 12 25121 BRESCIA



14 OTT 2011

Il Segretario

Avv. A. VALSECCRI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

difeso da:

MOLTENI AVV. ROBERTO  
VIA ROMA 28 23900 LECCO LC

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA I.V.A. + IRPEF 2000  
contro EQUITALIA ESATRI S.P.A. - MILANO

difeso da:  
DALL'ASTA AVV. CARLO  
VIA P.BULLONI, 12 25121 BRESCIA

[Handwritten signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 21.1.11 all' Equitalia Esatri s.p.a. Invernizzi Pietro ha proposto opposizione avverso l'iscrizione di ipoteca ex art 77 del DPR n 602/1973 avvenuta il 10.10.08 per complessivi € 241.174,02 in linea capitale, somma indicata nella lettera di sollecito pervenuta il 23.11.10.

L'opponente esponeva quanto segue:

L'Equitalia Esatri s.p.a. non aveva notificato l'iscrizione ipotecaria e neppure l'avviso di cui all'art 50 II comma DPR 602/1973, richiamato dall'art 77 del cit. DPR, mentre le cartelle di pagamento erano state asseritamente notificate a cavallo degli anni 1998 e 2007;

dal combinato disposto dei citati articoli derivava che, non essendo stata iniziata l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento e non essendo stata notificata l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni di cui all'art 50 II comma cit., il concessionario, così come non poteva iniziare l'esecuzione forzata, nello stesso modo non poteva procedere all'iscrizione di ipoteca, trattandosi di un atto preordinato a detta esecuzione, così che il ruolo, pur costituendo titolo esecutivo, aveva perso temporaneamente la sua efficacia;

in violazione dell'art 7 II comma lettere a), b), c) della legge 212/2000 all'odierno ricorrente non era stato notificato l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria, né il nominativo del responsabile del procedimento e neppure la nota di iscrizione ipotecaria;

inoltre l'atto impugnato doveva essere motivato con riferimento alle cartelle tributarie per cui si procedeva;



infine l'ipoteca era stata iscritta su beni costituiti in fondo patrimoniale in data 15.12.04 dal ricorrente [REDACTED] e dalla di lui moglie, con atto trascritto nei registri immobiliari ed annotato a margine dell'atto di matrimonio;

i crediti tributari per cui era stata iscritta ipoteca erano estranei ai bisogni della famiglia, secondo la disciplina del fondo patrimoniale ex art 162 e ss. c.c.

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.

Si costituiva in giudizio l'Equitalia Esatri s.p.a., Agente della riscossione dei tributi per le provincie di Como, Lecco, Sondrio, eccependo il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita in ordine ai crediti garantiti dall'ipoteca opposta per un importo di € 161.361,94, perché relativi a titoli di natura previdenziale ed amministrativa e non già tributaria, essendo competente il Tribunale di Lecco. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

L'Equitalia Esatri s.p.a. esponeva a tal fine quanto segue:

la comunicazione di iscrizione ipotecaria era stata regolarmente notificata al ricorrente in data 17.10.08 e da lui personalmente ricevuta;

ne derivava che il ricorso era inammissibile, perché tardivamente proposto per decorso del termine di impugnazione;

il ricorrente pretendeva inammissibilmente di impugnare un semplice sollecito di pagamento, atto di per sé non impugnabile;

inoltre le cartelle di pagamento, su cui si fondava l'ipoteca iscritta, erano state regolarmente notificate all'[REDACTED] tra il 1999 ed il 2008 e non erano state impugunate;

l'iscrizione ipotecaria non era un atto esecutivo bensì un atto di garanzia conservativa, con la conseguenza che non era applicabile l'art 50 II comma del DPR 602/73, previsto per la sola espropriazione forzata;

inoltre l'art 77 del DPR 602/73 richiamava soltanto il I comma dell'art 50 e non già il secondo comma;

l'avviso di iscrizione ipotecaria era ampiamente motivato con individuazione degli immobili, con l'indicazione dell'entità del credito e con l'allegazione degli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento;

l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non era richiesta, dall'art 7 della legge 27.7.00 n 212 ( cd. Statuto del contribuente ), a pena di nullità;

la costituzione del fondo patrimoniale non costituiva un ostacolo all'iscrizione della ipoteca ex art 77 DPR n 602/1973, trattandosi non già di un atto esecutivo bensì di una misura cautelare, mentre l'art 170 c.c. impediva soltanto l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;

in ogni caso si trattava di debiti anteriori alla costituzione del fondo e contratti per i bisogni della famiglia.

#### **MOTIVI DEL DECIDERE**

Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di giurisdizione di questa Commissione Tributaria in relazione a quelle cartelle di pagamento, dal cui mancato pagamento è scaturita l'iscrizione dell'ipoteca impugnata, che riguardano debiti amministrativi o previdenziali, per i quali, la giurisdizione apparterebbe al Tribunale di Lecco.

La legge n 248 del 2006 ha infatti inserito fra gli atti elencati nell'art 19 del d. lgs. 546/1992 ed impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie la lettera " e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29.9.1973 n 602 art 77 e successive modificazione. " Questa attribuzione al giudice tributario è stata compiuta in considerazione del fatto che si discute di misure collocate all'interno del sistema dell' esecuzione esattoriale e di matrice tributaria, cui il legislatore ha ritenuto di far ricorso per facilitare la riscossione anche di entrate non tributarie. Inoltre il relativo contenzioso riguarda questioni attinenti alla regolarità formale e sostanziale della misura adottata, non alla fondatezza della pretesa che ha dato luogo all' iscrizione ipotecaria ( dato che questa fondatezza deve già essere stata accertata con atti definitivi ).

Inoltre la S. C. ha specificato che " le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili... sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art 35, comma 26 *quinquies* del d.l. 4.7.06 n 223... non potendosi attribuire carattere interpretativo all'art 35 comma 26 *quinquies* ~~cit.~~ che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili alle Commissioni tributarie" ( cfr. Cass. sez un. 24.3.09 n 7034; Cass. sez. un. 16.6.10 n 14501; Cass. sez. un. 9.6.10 n 13930).

Nel caso di specie l'iscrizione ipotecaria risale al 10.10.08 ed è quindi successiva all'entrata in vigore dell'art 35, comma 26 *quinquies* del d.l. 4.7.06 n 223 convertito dalla legge 4.8.06 n 248.

L'iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata all'odierno ricorrente con raccomandata r.r. in data 17.10.08 ( cfr. doc. 6 resistente ).



L. [REDACTED] sostiene che il documento prodotto, datato 10.10.08, non è corredato dalla relativa busta su cui si appone il numero della raccomandata, in tal modo non vi sarebbe alcun legame certo tra questo documento e l'avviso di ricevimento prodotto.

In realtà il confronto tra la data del documento prodotto ( 10.10.08 ) e quella di ricezione ( 17.10.08 ) induce a ritenere che l'avviso di ricevimento prodotto riguarda proprio il documento in questione. Inoltre parte ricorrente non ha provato che l'avviso di ricevimento prodotto dalla Equitalia Esatri s.p.a in realtà riguardava un documento diverso da quello prodotto dalla parte resistente.

L'iscrizione ipotecaria, poi, non è ancora un atto di esecuzione forzata, che inizia con il pignoramento, bensì è un atto di garanzia conservativa e cautelare a favore del creditore.

L'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art 77 del DPR 602/73 ), è espressamente subordinata al mero decorso del termine di cui all'art 50 I comma DPR 602/73, cioè al trascorrere del termine di 60 gg. dalla notificazione delle cartelle senza che sia intervenuto il pagamento, e non già agli adempimenti di cui al secondo comma di tale articolo, necessari ai soli fini dell'esecuzione esattoriale.

In altre parole l'avviso previsto dall'art 50 II comma DPR 602/73 deve precedere gli atti esecutivi di espropriazione e non l'iscrizione di ipoteca, atto conservativo e cautelare.

Non sussiste neppure l'omessa motivazione dell'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 10.10.08, atteso che detta comunicazione contiene l'indicazione degli immobili ipotecati, del credito garantito e contiene



in allegato gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento oggetto del debito, cioè anche i dati della nota di iscrizione.

Invero anche gli atti dei concessionari alla riscossione sono soggetti all'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art 7 della legge 27.7.2000 n 212, anche se, trattandosi, di atti esecutivi, tale obbligo deve ritenersi assolto con l'indicazione degli estremi e delle modalità di notifica degli atti impositivi sui quali si fonda l'intervento dei concessionari medesimi ( cfr. Cass 10.10.08 n 24928 ).

Quanto all'omessa menzione del responsabile del procedimento, si evidenzia che detta previsione, in materia esattoriale, riguarda a pena di nullità esclusivamente la cartella di pagamento e non la comunicazione di iscrizione di ipoteca.

Infatti "l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria non era richiesta, dall'art 7 della legge 27.7.00 n 212 ( cd. Statuto del contribuente ), a pena di nullità, in quanto tale sanzione era stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'art 36 comma 4 ter del d.l. 31.12.07 n 248, convertito con modificazioni, nella legge 28.2.08 n 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.08" ( cfr. Cass sez. unite 14.5.2010 n 11722 ).

Pertanto l'obbligo di menzione del responsabile del procedimento sussiste solo per le cartelle recanti ruoli consegnati all'Agente della riscossione successivamente all'1.6.08 e non già per le comunicazioni di iscrizione di ipoteca.

La comunicazione dell'iscrizione ipotecaria non contiene l'indicazione del giudice competente, delle forme e del termine per proporre ricorso, così come tassativamente previsto dall'art 7 della legge n 212/2000. La mancata indicazione di detti avvertimenti non comporta, però, la nullità dell'atto ma la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione ( cfr. Cass. 30.7.08 n 20634 ).

Il ricorso introduttivo del presente procedimento, quindi, deve ritenersi tempestivo.

I beni ipotecati erano stati costituiti in fondo patrimoniale stipulato il 15.12.04.

La S. C. ha specificato che “ in materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca su beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari” ( cfr. Cass. 4.6.10 n 13622 ).

Inoltre “ il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ( legale o contrattuale ) ma





nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o la posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti ( estranei ai bisogni della famiglia ) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendo i presupposti, di agire in via revocatoria ( cfr. Cass. 7.7.09 n 15862 ).

La giurisprudenza della S. C. afferma che sono ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo del nucleo familiare nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzati da interessi meramente speculativi ( cfr. Cass. 5684/06 ). Inoltre anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare ( cfr. Cass. 2009/15862 ).

Nel caso di specie, come risulta dagli estratti di ruolo, l'ipoteca è stata iscritta per debiti di natura tributaria e previdenziale riguardanti il reddito di persona fisica dell'██████████ oltre che per altre imposte sul lavoro. Ebbene il reddito dell'██████████ era in buona parte destinato proprio a soddisfare i bisogni della famiglia.

L'ipoteca iscritta sui beni costituiti nel fondo, quindi, riguarda debiti assunti nell'interesse della famiglia.



Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna di [REDACTED]  
[REDACTED] a rifondere all'Equitalia Esatri s.p.a. le spese di lite, liquidate così come  
in dispositivo.

P.t.m.

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere a Equitalia Esatri s.p.a. le spese di lite che liquida in complessivi € 5.500,00, di cui € 4.000,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.

Lecco, 20.9.11

Il Presidente Estensore

